



STATUTO

Art. 1) COSTITUZIONE

È costituita un'Associazione non riconosciuta denominata: "CFS/ME Associazione Italiana – Organizzazione di Volontariato". L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2) SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede in Aviano, presso il Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.) in Via F. Gallini, 2.

La sede potrà essere trasferita nell'ambito della provincia di Pordenone con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

Per il trasferimento della sede fuori dalla provincia occorre la delibera dell'assemblea.

Art. 3) FINALITÀ

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro, né scientifici, né strettamente assistenziali e ha lo scopo di promuovere, con apporto prevalente di attività di volontariato, la reciproca conoscenza di tutta una serie di segni o di sensazioni spiacevoli sia fisiche che psicologiche con il possibile, vicendevole e spontaneo scambio di idee, di consigli, di informazioni e di aiuto fra le persone che sono affette da CFS, ovvero da Sindrome da Fatica Cronica, anche conosciuta come Encefalomielite Mialgica (ME).

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività *di volontariato*:

- attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezioni di film e documenti di interesse per i soci;
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Art. 4) PATRIMONIO


Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) donazioni e lasciti;
- b) contributi e sovvenzioni;
- c) eventuali quote associative stabilite dall'assemblea.

La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate i documenti contabili.

allegato 1 all'atto reg.toa
Pordenone n° 07/11/2022 al
n° 2859 Mod. 3 con
liquidati € ESEME di cui
per imposta IPOT. € 1

Giada Du Ros



Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno venire depositati presso la sede dell'Associazione per la consultazione da parte degli associati, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

Previo appuntamento con il Presidente dell'Organo di Amministrazione i soci possono prendere visione dei libri sociali.

Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5) MEZZI OPERATIVI

L'Associazione può dotarsi di beni o strumenti mobili o immobili per attuare le finalità di cui all'art.3.

Art. 6) SOCI

Possono essere soci tutti coloro che sono affetti da CFS.

Possono essere accettati come soci sostenitori dell'Associazione coloro che condividendone pienamente lo scopo e gli obiettivi vi vogliono aderire. La richiesta di ammissione deve essere inoltrata al Presidente dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione può respingere la domanda di iscrizione, tale decisione deve essere motivata e la comunicazione della motivazione comunicata agli interessati entro 60 giorni. In mancanza il socio richiedente può essere ammesso all'Associazione anche per semplici fatti concludenti.

Ogni socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente mediante lettera raccomandata; per contro il mancato versamento per due anni consecutivi della quota sociale, costituisce causa di automatica esclusione dall'Associazione. Gli aderenti si impegnano altresì a corrispondere il canone sociale nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

In conformità all'art. 32 c.1 del D. Lgs. 117/17, i soci, persone fisiche, non possono essere in numero inferiore a sette.

Art.7) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli aderenti all'Associazione hanno tutti diritto di voto e tutti possono essere eletti alle cariche sociali. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Tutti gli aderenti all'Associazione devono essere informati sull'attività dell'Organizzazione e partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Art.8) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita

Giada Du Ros

dell'Associazione. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Gli aderenti si impegnano, altresì, a corrispondere il canone sociale nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9) ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente dell'Associazione;
- i Revisori dei Conti.

Art. 10) ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'elezione delle cariche sociali;
- l'approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali;
- l'approvazione del conto consuntivo;
- l'approvazione del bilancio di previsione.

All'Assemblea straordinaria competono:

- le modifiche allo Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione
- la devoluzione del patrimonio

L'assemblea ordinaria è validamente costituita dalla presenza della metà +1 degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza del 60% degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Giada De Ros

Un associato può ricevere al massimo tre deleghe ovvero cinque deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di 500 associati. Il voto si esercita in modo palese.

Art. 11) L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione si compone di un numero variabile da quattro a quindici membri, scelti tra le persone fisiche associate, secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla nomina. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente eletto direttamente dall'Assemblea al momento della nomina dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione e il funzionamento dell'Associazione senza esclusioni di sorta. L'Organo di Amministrazione può delegare parte o tutti i suoi poteri al Presidente.

L'Organo di Amministrazione nomina anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, un Segretario e un Tesoriere.

L'Organo di Amministrazione è preposto alla redazione del bilancio nelle forme previste dalla legge.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12) PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi.

Il Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e porre in esecuzione ogni delibera dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 13) COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri, anche non facenti parte dell'Associazione.

I revisori dei conti dovranno esaminare il rendiconto annuale dell'Associazione ed inviare una relazione all'assemblea dei soci.

Art. 14) CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia che dovesse sorgere tra gli associati, tra questi ed i membri dell'Organo di Amministrazione dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio di arbitri composto da tre membri nominati uno da ciascuna parte contendente ed il terzo d'accordo tra loro od in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Pordenone.

Art. 15) DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso si addivenisse allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri Enti di terzo settore nei termini previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia.

Giada De Ros